



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI

ORD. N° 0127
DEL - 3 LUG. 2012

IL SINDACO

Premesso che negli anni precedenti da questa P.A. sono stati emessi provvedimenti finalizzati a contrastare il fenomeno dell'abuso dell'alcool, che hanno permesso di conseguire lusinghieri risultati, grazie anche all'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei richiamati provvedimenti sindacali, posta in essere dagli organi di controllo che ha prodotto a carico dei trasgressori un numero congruo di verbali di accertata violazione;

Ritenuto, visti i risultati conseguiti in passato, opportuno e necessario emettere un nuovo provvedimento, al fine di potere proseguire l'azione di contrasto al consumo dell'alcool già intrapresa sia dagli organi preposti al controllo che dalle varie istituzioni quali scuola, chiesa, famiglia etc.,

CONSIDERATO che tale fenomeno è causa di gravi danni al decoro urbano, provocando di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione turistica-balneare 2012 favorisce naturalmente l'insorgenza di tale fenomeno in occasione di intrattenimenti musicali, serate danzanti e spettacoli vari organizzati spesso su area pubblica, quali piazze, spiagge, etc.. con l'effetto di provocare risse, tafferugli ed incidenti stradali più volte documentati dalle cronache locali;

Vista la relazione del Responsabile del Sert. dell'AUSL n. 9 di Trapani Distretto di Alcamo del 25/06/2012, prot. n. 997/12 dalla quale emerge come l'emissione di un provvedimento sindacale finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abuso dell'alcool, possa arginarlo, stante i risultati lusinghieri ottenuti in passato che confermano come il fenomeno su base percentuale sia stato contenuto in maniera significativamente accettabile;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale del 27/06/2012 prot. n. 12376/PM con la quale viene riferito, in base ai controlli del territorio effettuati da personale di P.M. e sulla scorta dei dati che periodicamente fornisce a mezzo stampa il locale SERT, che il consumo di alcool, specie nelle fasce più giovanili della nostra comunità, è di anno in anno in continuo aumento, procurando ciò grave allarme sociale.

Considerato pertanto, che il Responsabile del Sert e il Corpo di Polizia Municipale nelle richiamate relazioni auspicano l'emissione di un'ordinanza tramite la quale potere esercitare sul territorio il giusto controllo sulle devianze (alcool);

Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni di cui sopra, emanare un provvedimento a carattere temporaneo fino al 30 settembre 2012, di divieto di consumo di alcool su area pubblica, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Visto l'art. 689 c.p. che espressamente recita: "L' esercente di un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande il quale somministra o vende, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore di anni 16, o a persona che appaia affetta di malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza la pena è aumentata. La condotta importa la sospensione dell'attività";

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Dato atto dell'interesse pubblico a difendere e a tutelare la incolumità e la sicurezza dei cittadini specie appartenenti alla fascia giovanile;

ORDINA

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 c.p., con decorrenza immediata e sino al 30/09/2012, nel territorio del Comune di Alcamo e zone di villeggiatura, è fatto divieto, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, in luoghi e aree pubbliche;

Permanendo in ogni caso, il divieto di vendita di bevande alcoliche a soggetti di minore età è, comunque, consentito ai soggetti di maggiore età di acquistare e consumare le predette bevande, ma solo stazionando presso il banco o presso i tavoli del locale collocati nelle aree pubbliche attigue allo stesso locale regolarmente autorizzate e nelle aree pubbliche dove vengono svolte manifestazioni di interesse pubblico espressamente autorizzate dal Comune;

Le violazioni delle disposizioni di cui sopra, qualora non integrino fattispecie di reato, (si rammenta che ai sensi dell'art. 689 c. p. "L' esercente di un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande il quale somministra o vende, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore di anni 16, o a persona che appaia affetta di malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza la pena è aumentata. La condotta importa la sospensione dell'attività"), saranno punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- preventivamente comunicata al Prefetto di Trapani;
- pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Alcamo, nonché con manifesti murali nei principali luoghi pubblici e comunicazione al Sig. Questore, alla Camera di Commercio di Trapani, alle Forze dell'Ordine locali ed alle Associazioni di Categoria;
- eseguita dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo e da chiunque altro spetti farla osservare;

- 3 LUG. 2012

Alcamo, li _____ 2012

IL SINDACO
Sebastiano Bonventre

